



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI DI LIEGRO
4° CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETA' ADULTA



**CORSO DI
PSICOLOGIA DELLA CRIMINALITA' E DELLA DEVIANZA
ESPERTO IN PSICOLOGIA CRIMINALE E DEVIANTE**

IL TRAFFICO DI PERSONE

Candidati

Alfonso D'Emilio

Francesca Parisi

INDICE

Premessa

CAPITOLO PRIMO
IL TRAFFICO DI MIGRANTI

CAPITOLO SECONDO
LA TRATTA DI PERSONE

CAPITOLO TERZO
AZIONI DI CONTRASTO

CONCLUSIONI

Bibliografia

PREMESSA

A partire dagli anni '90, nel nostro Paese, il fenomeno della tratta di persone a fini di sfruttamento ed il traffico di migranti si sono sviluppati in maniera considerevole, raggiungendo dimensioni preoccupanti.

Di tale fenomeno risultano problematici non solo il contrasto, ma anche e soprattutto, l'analisi delle modalità di azione delle organizzazioni criminali e le rotte scelte dalle stesse per trafficare esseri umani.

Siamo di fronte ad organizzazioni quasi esclusivamente straniere a base etnica (principalmente albanesi, nigeriane, cinesi, russe, rumene), eventualmente in collusione con gruppi italiani di stampo mafioso.

Tali gruppi criminali etnici presentano diversi livelli di organizzazione, possono consistere in veri e propri network criminali, in grado di fornire servizi che vanno dal trasporto all'introduzione e al soggiorno illegali, oppure limitarsi ad attività semplici e isolate.

I flussi migratori illegali provengono principalmente dall'Asia, dal Subcontinente indiano, dall'Africa, dall'Est europeo e dagli stati dell'ex Unione Sovietica con punti di introduzione rappresentati dal confine italo – sloveno, dalle coste adriatiche, tra cui maggiormente quelle pugliesi, e da quelle siciliane.

Non mancano tuttavia episodi di ingresso per via aerea utilizzando grandi e piccoli scali aeroportuali.

Nel presente lavoro, si tralascia la tematica delle rotte e dei tragitti utilizzati dai trafficanti, sempre mutevoli e pronti alle

variazioni rese necessarie dalle politiche di sicurezza e contrasto adottate dai singoli Paesi.

La chiave di volta utilizzata è la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000, ratificata in Italia con L. 146/2006, in quanto la stessa rappresenta il punto di arrivo (*rectius* di partenza) dello studio sulla criminalità transnazionale con riferimento non solo alle organizzazioni criminali ma anche alle loro vittime, che finalmente vengono prese in considerazione quali soggetti meritevoli di tutela.

Alla base di tale Convenzione vi è una constatazione di Kofi A. Annan che ne rende manifesta la ratio: - *Gli stessi mezzi tecnologici che sostengono la globalizzazione e l'espansione transnazionale della società civile, forniscono l'infrastruttura per l'espansione di una rete globale di "società incivile", criminalità organizzata, trafficanti di droga, riciclaggio di denaro e terroristi.*

I - IL TRAFFICO DI MIGRANTI

Ai sensi dell'art. 3 del Protocollo contro il traffico di migranti supplementare alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale delle Nazioni Unite del 2000, lo "*smuggling of migrants*" consiste nel "*procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente*".

Secondo la lett. (b) della stessa norma per "*ingresso illegale*" s'intende "*il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello stato d'accoglienza*".

La spinta motivazionale dei migranti è data dal bisogno disperato di uscire dal proprio Paese e giungere illegalmente in un altro Stato, che possa garantire una vita migliore.

In particolare si prendono in considerazione i seguenti approcci teorici:

- Fattori di spinta del paese di partenza (povertà e guerre) unitamente ai fattori di attrazione del Paese di destinazione, che nel complesso offrono migliori condizioni di vita.
- Legami di ordine storico, politico e culturale esistenti tra i Paesi di origine e di destinazione;
- Reti etniche che instaurano catene migratorie tra immigrati e potenziali immigranti.

Il migrante, seppur condizionato, conserva pur sempre la propria volontà ed il proprio consenso tende a prevalere sulla violenza.

Infatti la violenza è strumentale ad imporre certe regole di condotta nel migrante, affinché l'operazione vada a buon fine, senza imprevisti; la relazione tra vittima-migrante e attori criminali si conclude nel momento in cui il migrante giunge a destinazione.

1 - Organizzazioni criminali e modalità operative

Pur trovandoci di fronte ad uno scenario ampio e diversificato, è possibile comunque delineare una tipologia base delle organizzazioni criminali operanti nel traffico di migranti.

In particolare, si possono individuare tre diversi raggruppamenti, con caratteristiche omogenee:

- Le ***organizzazioni etniche*** che progettano e controllano l'intero processo migratorio, i relativi vertici si trovano spesso nel paese dal quale partono i migranti. Esse rappresentano il modello con il maggior grado di organizzazione interna e di centralizzazione delle decisioni (esempi sono forniti dalle Triadi cinesi o dalla Yakuza giapponese)

- Le ***organizzazioni di medio livello*** che operano su tratte intermedie del percorso, solitamente nel passaggio tra uno Stato e l'altro. In particolare queste possono contare su un'ottima conoscenza del territorio ove si trovano ad operare che consente la decisione delle modalità ottimali relative ai tempi del viaggio, alle rotte, ai mezzi di trasporto e tutti i fattori contingenti che possono garantire il successo dell'operazione (esempi sono dati dai gruppi albanesi inseriti nell'immigrazione clandestina lungo il Canale d'Otranto).

- Singoli individui, cosiddetti ***passeur*** , che non sono integrati in strutture organizzate. Il loro coinvolgimento consiste prevalentemente nel condurre i migranti da un territorio di confine all'altro, lungo determinati percorsi difficilmente accessibili a chi non è pratico del luogo. Inoltre si occupano dell'accoglienza quando i migranti giungono a destinazione o

all'accompagnamento degli stessi nei centri di raccolta previsto dall'organizzazione criminale che ha gestito l'intera operazione.

Si assiste quindi ad una sorta di integrazione funzionale tra i diversi attori criminali, sorretto da una logica di cooperazione e di valorizzazione delle competenze che ciascun gruppo vanta nel proprio territorio e nello specifico raggio d'azione esercitato.

Infatti, la gestione di questo particolare mercato, legato a difficoltà relative alla necessaria conoscenza del territorio ed a problemi logistici, spinge le grandi organizzazioni criminali ad affidare ad organizzazioni di grado inferiore la fornitura di servizi specifici mantenendo tuttavia la direzione dell'intera operazione.

Ne consegue che i termini della transazione non sono più tra migrante e trasportatore, ma fra i diversi livelli di trafficanti che gestiscono il proprio settore di competenza.

Possono quindi verificarsi, tra fasi del percorso migratorio affidate a diversi attori criminali, delle scorrettezze tra i diversi gruppi, che possono comportare dei rischi anche per l'incolumità dei migranti agli stessi affidatisi.

Il linea di massima i migranti, pagato il compenso pattuito e giunti a destinazione, chiudono qualsiasi rapporto con i trafficanti.

II – LA TRATTA DI PERONE

La definizione di "*trafficking in persons*" si trova nell'articolo 3 del Protocollo sulla tratta supplementare alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale delle Nazioni Unite del 2000.

La "*tratta di persone*" viene configurata, alla lett. (a), come quell'attività consistente nel "*reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento.*"

La lettera (b) dell'articolo 3 determina l'irrilevanza del consenso prestato in qualunque momento da una vittima della tratta in tutti i casi in cui si verifichi l'uso di alcuno dei mezzi sub (a).

Un punto su cui si è a lungo dibattuto durante l'elaborazione del Protocollo è il riferimento all'"*abuso di una posizione di vulnerabilità*".

Con quest'espressione s'intende un comportamento di persuasione, realizzato dai trafficanti sulla vittima, che sfrutti la sua condizione di inferiorità.

Quest'inferiorità non deve necessariamente dipendere da una minorazione psichica ma può anche derivare da una situazione di sottosviluppo socio-culturale o da variabili personali o familiari.

Nei lavori preparatori si è scelto di interpretare la posizione di vulnerabilità come la "*situazione nella quale la persona*

coinvolta non ha reale ed accettabile alternativa se non quella di soggiacere all'abuso" .

La tratta di persone minori d'età riceve autonoma disciplina alla lettera (c).

In questi casi si considera realizzata la condotta, consistente nel *"reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino ai fini dello sfruttamento"*, anche nell'ipotesi in cui non venga utilizzato alcuno dei mezzi sub (a).

La seconda parte dell'articolo 3 lettera (a) indica le modalità di sfruttamento che comprendono *"[...] come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi"*.

Elemento essenziale della tratta è quindi lo sfruttamento dei soggetti trafficati e, diversamente da quanto avviene nei casi di smuggling, in tale attività il rapporto tende a perdurare nel tempo, ad esclusivo vantaggio del trafficante.


Il trafficato è considerato una merce da sfruttare una volta arrivati a destinazione.

Quindi non vi è unica prestazione, ma prestazioni di carattere tendenzialmente permanente, che si moltiplicano nel tempo.

Le persone trafficate vengono adescate mediante l'inganno ed, alle volte, persino rapite, con attività di abuso e annullamento della volontà, ottenute attraverso violenza psicologica e/o fisica.

Il seguente grafico rappresenta le modalità di ingresso forzato negli anni 2000 – 2003.

Grafico 1 – Ingressi forzati anni 2000 – 2003



Il mercato del traffico di esseri umani è alimentato dalla domanda interna del Paese di destinazione ma, per poterla determinare, non può utilizzarsi l'approccio teorico precedentemente esaminato nel traffico di migranti.

Ciò in quanto le persone trafficate non hanno facoltà di scelta del Paese di destinazione ed inoltre il trafficking può riguardare anche spostamenti a carattere nazionale, che possono anche dipendere dalle modalità di gestione dei mercati illeciti adottati dalla organizzazione criminale ora per influire sulla domanda di mercato ora per adattarsi alle attività di repressione delle forze di polizia.

III - AZIONI DI CONTRASTO

Come detto, la Convenzione sulla criminalità organizzata transnazionale ed i relativi Protocolli, in particolare quelli sulla tratta di persone e traffico di migranti (aperti alla firma nel corso della Conferenza di Palermo del 2000) rappresentano, al momento attuale, l'espressione più significativa della reazione delle istituzioni sul piano internazionale.

La strategia di contrasto proposta da questi strumenti internazionali con riferimento ai fenomeni di tratta di persone e traffico di migranti si basa su un approccio di tipo "*integrato*", in cui cioè gli obiettivi della prevenzione e della repressione vengono perseguiti unitamente alla protezione delle persone che sono oggetto di traffico.

Nel preambolo del Protocollo sulla tratta di persone si legge, infatti, che "*un'efficace lotta alla tratta internazionale delle persone, in particolare di donne e bambini, richiede un approccio internazionale globale nei Paesi d'origine, transito e destinazione che includa misure atte a prevenire tale tratta, punire i trafficanti e tutelare le vittime [...]*".

Per realizzare efficacemente tutti questi obiettivi, la Convenzione ed i Protocolli addizionali propongono una serie dettagliata di norme volte a realizzare:

- a) *l'armonizzazione delle normative nazionali*, mediante strumenti che vanno dalla creazione di sistemi finanziari di controllo alle azioni necessarie per garantire l'indipendenza dei pubblici ufficiali. Ancora con la predisposizione di misure di carattere squisitamente penale e che riguardano la

responsabilità delle persone giuridiche con strumenti quali la confisca, la protezione dei testimoni e delle vittime, l'utilizzo di speciali tecniche investigative che consistono principalmente nella consegna controllata, nella sorveglianza elettronica e nelle operazioni sotto copertura.

b) la cooperazione giudiziaria internazionale, in base alla constatazione che bisogna tenere in considerazione la circostanza che i traffici sono organizzati in varie fasi, dal reclutamento delle persone nei paesi d'origine, al successivo viaggio con i relativi attraversamenti delle frontiere, fino allo smistamento finale in vari settori, per cui le relative indagini devono avvalersi della cooperazione internazionale. Le norme da segnalare sono quelle relative:

- *All'assistenza giudiziaria, che può essere richiesta quando lo Stato-parte "abbia fondati motivi di sospettare che il reato [...] sia di natura transnazionale [...] e che nel reato sia coinvolto un gruppo criminale organizzato".* Ciò significa che le procedure di cooperazione investigativa possono essere attivate nella fase iniziale delle indagini, quando cioè non è ancora dimostrata l'esistenza del crimine organizzato, come definito dalla Convenzione, ma vi siano degli indizi a riguardo che fanno emergere una realtà criminale non ancora ben definita. Questo orientamento conferma la concezione della tratta di persone e del traffico di migranti come processi criminosi frazionati in diverse fasi, che necessitano di un'attività investigativa "*a ritroso*".

- *Al procedimento di estradizione, che può contare sulla semplificazione dei relativi requisiti.*

Oltre alle disposizioni in materia di estradizione e mutual legal assistance, nella Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale sono regolate pressoché tutte le altre forme di cooperazione giudiziaria, di polizia e tecnica:

- *la cooperazione internazionale ai fini della confisca (art. 13)*
- *il trasferimento delle persone condannate, come forma di riconoscimento e*
attuazione delle sentenze penali straniere (art. 17);
- *le indagini comuni (art. 19);*
- *il trasferimento dei procedimenti penali (art. 21);*
- *la raccolta e lo scambio di informazioni (artt. 26 e 28);*
- *la cooperazione di polizia in generale (art. 27);*
- *l'assistenza tecnica (art. 30).*

1 - I protocolli aggiuntivi sulla tratta delle persone e sul traffico di migranti

Il Protocollo sulla tratta di persona si prefigge i seguenti obiettivi:

- *"prevenire e combattere la tratta di persone, con particolare attenzione alle donne e ai bambini;*
- *tutelare ed assistere le vittime di tale tratta, nel pieno rispetto dei loro diritti umani; promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte al fine di realizzare detti obiettivi".*

Le norme di contrasto si riferiscono al controllo delle frontiere, alla cooperazione fra le autorità doganali e lo scambio di informazioni riguardanti metodi, mezzi, documenti, identità utilizzate dai gruppi criminali organizzati.

Altre misure sono volte alla qualificazione del personale operante, altre norme pongono l'accento sulla tutela delle vittime, con misure di protezione che spaziano dagli accorgimenti per garantire la riservatezza sui dati personali delle vittime nei procedimenti giudiziari, all'assicurazione della loro incolumità fisica, alla previsione di meccanismi di compensazione del danno subito nonché alle modalità di rimpatrio.

Anche il protocollo sul traffico dei migranti dedica ampio spazio alle misure di cooperazione, con interscambio di informazioni riferite alle rotte, alle identità delle persone coinvolte, ai metodi utilizzati dai gruppi criminali, ai documenti impiegati per il viaggio. Ancora, in tema di prevenzione, molta attenzione viene riservata ai controlli alle frontiere ed ai documenti di viaggio,

nonché al traffico di migranti via mare, con una dettagliata esposizione delle regole di comportamento da tenere, nel rispetto del diritto internazionale del mare, in presenza di navi sospette.

Infine, particolare importanza rivestono le misure relative al ritorno dei migranti nello stato di provenienza da cui traspare la particolare attenzione riservata all'incolumità ed alla dignità di tali soggetti.

CONCLUSIONI

Ovviamente l'analisi proposta nel presente lavoro può risultare parziale rispetto alla vastità del fenomeno preso in considerazione.

Essa si sofferma sulla definizione dei concetti di smuggling e trafficking e sulle attività da cui traggono origine, sulle motivazioni che spingono i migranti a mettersi nelle mani di trafficanti senza scrupoli, pagando non di rado con la vita stessa e solo su alcuni dei numerosissimi metodi di procacciamento di esseri umani destinati allo sfruttamento, senza però seguirne le tristi sorti: prostituzione, pornografia, lavoro coatto, traffico di organi.

Ciò in quanto il senso della presente trattazione riposa sull'aspetto importantissimo della presa di coscienza dei popoli della Terra dell'esistenza di una pratica odiosa e disumana e lo sforzo tendente a concettualizzare delle condotte che sfuggono ad ogni tentativo definitivo, in un panorama in continua evoluzione, sconosciuto ai più.

Proprio la cooperazione degli Stati nella prevenzione e nella repressione del traffico di persone costituisce, come detto all'inizio del presente lavoro, il punto di partenza per poter acquisire gli elementi necessari per smantellare pericolose organizzazioni criminali che operano a livello transnazionale, costituendo l'irrinunciabile strumento per far emergere un mondo sommerso delineando le reali dimensioni di tale fenomeno.

Non si è taciuto inoltre l'altro aspetto fondamentale della lotta al traffico di persone, quello della vittima, che trova finalmente un

legittimo riconoscimento di tale qualità: il destino di questi uomini, donne e bambini, anche e soprattutto dopo essere stati strappati ai propri sfruttatori, non deve mai essere trascurato e deve essere sempre alla base di ogni politica preventivo-repressiva adottata.

Bibliografia

Globalizzazione e criminalità

Stefano Becucci e Monica Massari – Editori Laterza 2003

I flussi e le rotte della tratta dall'est Europa

A cura di Enzo Ciconte

Rapporto sulla criminalità in Italia

A cura di Marzio Barbagli – Il Mulino 2003

Traffico di esseri umani e tratta di persone: le azioni di contrasto integrate

David Mancini - 2006

Tratta degli esseri umani. Rapporto del gruppo di esperti nominato dalla Commissione Europea

A cura di Pippo Costella, Isabella Orfano, Elisabetta Rosi

On the Road ; Commissione Europea, Roma, 2005

Tratta di persone a scopo di sfruttamento e traffico di migranti. Rapporto finale di sintesi della ricerca

Transcrime - Ministero della Giustizia, 2004, Roma,